

	COMUNE DI SEVESO Provincia di Monza e della Brianza Codice 11100	Numero 13	Data 17/06/2020

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - NUOVA I.M.U. - ANNO 2020.

Adunanza di Prima convocazione "a porte chiuse", in conseguenza dell'emergenza Coronavirus.

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di Giugno, con inizio alle ore 21.00, con facoltà per i Consiglieri Comunali di partecipare presso la sede comunale o in videoconferenza, sulla base dei criteri di trasparenza e tracciabilità fissati dal Presidente del Consiglio Comunale con disposizione del 07/04/2020, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020, come convertito con L. n. 27/2020.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati alla seduta i Consiglieri Comunali.

Al momento della discussione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno, sono presenti, in sede e in videoconferenza, come accertato dal Segretario Generale, i seguenti Consiglieri Comunali:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>		<i>Cognome e Nome</i>	<i>Presente</i>	
LUCA LUIGI ALLIEVI	SI	Video	ALLIEVI FEDERICA	SI	Video
DAL BEN MARIA LUIGIA	SI	Video	CARRO MASSIMO DOMENICO	SI	Sede
PINEL LORIS	SI	Video	PIVETTA MARA CANDIDA	SI	Sede
SALA RICCARDO BENVENUTO	SI	Sede	TONOLI MAURO ROBERTO	SI	Sede
BERNINI ALESSANDRA	SI	Sede	IANNOTTA WERUSKA	SI	Sede
FERRO FERRUCCIO	SI	Video	BUTTI PAOLO	SI	Sede
ARGIUOLO ANITA	SI	Sede	CAPPELLETTI ERSILIA TERESA GIACOMINA	SI	Sede
GALBIATI CLEMENTE	SI	Sede	ZULIANI MICHELE	SI	Sede
CANTORE ANTONIO	SI	Video			

Presenti: 17 Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale, Dott. NORBERTO ZAMMARANO, presente in sede.

Essendo legale il numero degli intervenuti, in sede e in videoconferenza, il Presidente BERNINI ALESSANDRA apre la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipano alla seduta, in sede, senza diritto di voto, gli Assessori:

GALLI DAVID CARLO	Sede
BORRONI ALESSIA	Sede
PONTIGGIA INGRID	Sede
SANTARSIERO ANTONIO	Sede
VARENNA LUCA	Sede

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - NUOVA I.M.U. - ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la Tasi, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

Preso atto che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, l'imposta si applica agli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

Considerato che:

- ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;
- ai sensi del comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, Ente impositore in relazione alla "nuova" IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Preso atto che l'aliquota base è stabilita nella misura dell'8,6 per mille, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo D, che resta pari al 7,6 per mille;

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino al 10,6 per mille, che può raggiungere il valore dell'11,4 per mille per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

Visti:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento, e che saranno assoggettati all'imposta fino all'anno 2021, mentre saranno esenti a decorrere dall'anno 2022 in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità di aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione, fino all'azzeramento;
- il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei punti precedenti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

Visto l'art. 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, che per l'anno 2020 proroga al 31.07.2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da **norme statali** per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Preso atto che, per l'effetto dei chiarimenti introdotti dall'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, i Comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pertanto entro e non oltre il **31 luglio 2020**, e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

Visto il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, anche nel caso in cui il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della "nuova" IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Considerato che:

- il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU hanno efficacia per l'anno di riferimento, purchè siano pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;
- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione della "nuova" IMU nella misura "base";
- tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Tenuto conto del gettito IMU nell'annualità 2019, delle modalità applicative dal 1° gennaio 2020, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2020, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno approvare per l'anno 2020 le aliquote della "nuova" IMU, confermando quelle già in vigore per l'IMU nell'anno 2019, articolate come segue:

ALIQUOTA per mille TIPO IMMOBILE

6,00	Abitazioni principali di lusso cat. A/1–A/8–A/9 e relative pertinenze - DETRAZIONE € 200,00
9,6	per gli immobili di categoria C1, C/3, C/4 e D (esclusi D/5)
5,7	(aliquota stabilita dal Comune 7,6 per mille ridotta al 75%) per gli immobili abitativi, escluse le pertinenze, ceduti in locazione dal proprietario a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, se il conduttore è residente;

0,00 Fabbricati rurali strumentali - “Beni merce”

10,6 per quanto non compreso nelle precedenti classificazioni

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 749, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Considerato, inoltre, che ai sensi del comma 741:

- per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- può essere considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Considerato, ai sensi dell’art. 1, comma 760, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento della “nuova” IMU, si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Municipale propria (IMU) e successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia;

Visto il Regolamento per la disciplina della “nuova” IMU - Imposta Municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 nell’odierna seduta consiliare;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Per la discussione si rimanda alla trascrizione integrale, parte integrante del presente atto, anche se non materialmente allegata.

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti espressi per appello nominale

Consiglieri presenti: n. 17

Voti favorevoli: n. 12 (Allievi Luca, Allievi Federica, Dal Ben, Carro, Pinel, Pivetta, Sala, Tonoli, Bernini, Iannotta, Ferro, Cantore)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: n. 5 (Butti, Argiuolo, Cappelletti, Galbiati, Zuliani)

D E L I B E R A

1) di approvare le aliquote della “nuova” IMU da applicare nell’anno 2020, come segue:

ALIQUOTA per mille TIPO IMMOBILE

6,00 Abitazioni principali di lusso cat. A/1 - A/8 - A/9 e relative pertinenze
– **detrazione € 200,00**

9,60 per gli immobili di categoria C1, C/3, C/4 e D (esclusi D/5)

5,70 (aliquota stabilita dal Comune 7,6 per mille ridotta al 75%)

per gli immobili abitativi, escluse le pertinenze, ceduti in locazione dal proprietario a titolo di abitazione principale alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, se il conduttore è residente;

0,00 Fabbricati rurali strumentali - “Beni merce”

10,60 per quanto non compreso nelle precedenti classificazioni

2) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Con successiva e separata votazione, con voti espressi per appello nominale:

Consiglieri presenti: n. 17

Voti favorevoli: n. 12 (Allievi Luca, Allievi Federica, Dal Ben, Carro, Pinel, Pivetta, Sala, Tonoli, Bernini, Iannotta, Ferro, Cantore)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: n. 5 (Butti, Argiuolo, Cappelletti, Galbiati, Zuliani)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per la celere adozione degli atti conseguenti.

Allegati:

Pareri



Pareri

Comune di SEVESO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 18**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - NUOVA I.M.U. - ANNO 2020**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 11/06/2020

Il Dirigente dell'Area
Dott. Norberto Zammarano

Parere Contabile

Settore Risorse e Tributi

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 11/06/2020

Il Dirigente dell'Area
Dott. Norberto Zammarano

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
BERNINI ALESSANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. NORBERTO ZAMMARANO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ZAMMARANO NORBERTO;1;10106313
BERNINI ALESSANDRA;2;18257867